



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
2° Reparto - 3^a Divisione

PROT. C/3/27246

ROMA, 15.4.2003

ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Mutamento di mansioni per inidoneità psicofisica (art. 22 ter del C.C.N.I. – Comparto Ministeri 1994-1997; art. 3 Titolo II del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Ministeri 1998-2001 firmato il 16.2.1999) e per esigenze di riconversione professionale (Capo 5° - Titolo IV – del C.C.N.I. Difesa 1998 – 2001 firmato il 6.7.2000, integrato dall'accordo in data 30.7.2002)

Premessa

I Contratti Collettivi Nazionali Integrativi del Comparto Ministeri 94/97 e 98/2001 rispettivamente sottoscritti in data 22.10.1997 e 16.5.2001 e il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Ministero Difesa 1998/2001 sottoscritto in data 6.7.2000 ed integrato il 30.7.2002 hanno ridisciplinato la materia del mutamento di mansioni per motivi di salute e per motivi di servizio introducendo i concetti di inidoneità psicofisica e di riconversione professionale. Contestualmente la normativa che disciplinava tali istituti (art. 29 del DPR 266/87 e art. 5, comma 14, del DPR 44/90) è stata disapplicata.

1) MUTAMENTO DI MANSIONI PER INIDONEITA' PSICO-FISICA

Gli artt. 22 ter del C.C.N.I. 1994-1997 Comparto Ministeri e 3 del C.C.N.I. 1998-2001 Comparto Ministeri nel riformare la disciplina del mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica hanno ribadito il principio secondo cui l'Amministrazione non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale se non dopo di aver esperito, compatibilmente con le disponibilità organiche dell'Amministrazione e con lo stato di salute del dipendente, ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo con mansioni diverse nella stessa posizione economica dell'area di inquadramento, assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.

Procedura

a) Accertamento dell'inidoneità permanente alle mansioni del profilo di appartenenza

Il dipendente affetto da infermità presumibilmente invalidante ai fini lavorativi deve essere inviato a visita medica, da parte dell'Ente di appartenenza, d'ufficio o a istanza di parte corredata da idonea documentazione sanitaria.

Gli accertamenti sanitari devono essere effettuati presso la C.M.O. degli Ospedali Militari dell'Esercito, degli Ospedali Marittimi, degli Istituti Medico Legali dell'Aeronautica Militare o presso gli altri Organi della Sanità Militare competenti in materia.

Al riguardo si richiama l'attenzione degli Enti Sanitari sopra menzionati affinché nei processi verbali venga esplicitamente riportata l'una o l'altra delle seguenti dizioni:

- 1) "permanentemente non idoneo al servizio";
- 2) "permanentemente non idoneo alle mansioni del profilo professionale di appartenenza".

Qualora l'interessato venga riconosciuto permanentemente non idoneo all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza è considerato in posizione di malattia (art. 21 c.1 C.C.N.L. 94-97) – ovvero con diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione per ulteriori 18 mesi (art. 21 c.2 C.C.N.L. 94-97) – fino alla definizione del procedimento di mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica o fino alla cessazione dal servizio.

L'Ente, avuta notizia della permanente inidoneità, deve chiedere all'interessato se intende avvalersi della possibilità di essere recuperato al servizio attivo in mansioni diverse, informandolo che ha facoltà di prendere visione dei profili disponibili di pari posizione economica per i quali ci sia utile impiego presso l'Ente stesso ovvero dei profili, seppure in posizione eccedentaria, per i quali sussista un'esigenza funzionale di assoluto rilievo che dovrà essere convalidata dai competenti organi programmatori.

In quest'ultima ipotesi, ove si tratti di Enti periferici dell'area tecnico-amministrativa, le documentate motivazioni dei titolari di tali Enti saranno preventivamente filtrate ed avallate dagli organi centrali dai quali gli stessi dipendono, che provvederanno successivamente ad inviare a Segredifesa la pratica corredata di tutti gli elementi prescritti.

Nel caso che il dipendente non voglia avvalersi della facoltà del mutamento di mansioni, la permanente inidoneità al profilo comporterà le medesime conseguenze della permanente inidoneità al servizio.

b) Istanza per l'inquadramento in nuovo profilo

L'interessato, compatibilmente con le attitudini professionali possedute e le condizioni fisiche, dovrà indicare – se possibile – tre profili in ordine di preferenza tra quelli che presentano disponibilità nell'organico locale o per i quali, comunque, sussista l'anzidetta esigenza funzionale.

Va comunque rappresentato all'interessato che ha facoltà di scegliere anche profili non disponibili presso l'Ente di appartenenza, accettando di essere messo a disposizione per il trasferimento.

In quest'ultima ipotesi dovrà essere chiesta a questa Direzione Generale la disponibilità di posto nei contingenti nazionali dei profili scelti.

La domanda di reinquadramento dovrà essere presentata all'Ente di appartenenza entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.

c) Eventuale inquadramento nella posizione economica inferiore

In caso di mancanza di posti o nell'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con le ragioni che hanno determinato l'inidoneità, il dipendente, previo suo consenso, può essere impiegato in un profilo collocato in una posizione economica inferiore appartenente alla stessa area o all'area funzionale sottostante.

Ove l'inquadramento nella posizione economica inferiore sia legato alla mancanza di posti e non alla inidoneità fisica a tutti i profili di posizione economica superiore, lo stesso può essere anche temporaneo. In tal caso, al verificarsi della disponibilità di un posto il dipendente ha titolo alla collocazione in un profilo di posizione economica pari a quella inizialmente posseduta per il quale risulti idoneo.

Il dipendente impiegato in un profilo appartenente ad una posizione economica inferiore conserva "ad personam" il trattamento retributivo già in godimento (art. 4 – comma 4 legge 68/99).

Al dipendente che non possa essere ricollocato nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza con le citate modalità, si applica quanto disposto dall'art. 5 del C.C.N.I. 1998-2001 Comparto Ministeri (passaggio diretto ad altre Amministrazioni del personale in eccedenza).

d) Accertamento della idoneità fisica

Effettuata la scelta e ricorrendo tutti i presupposti di cui sopra, l'interessato sarà sottoposto a visita medica collegiale da parte di una commissione medica composta da due medici e un membro tecnico per accertare l'idoneità fisica, piena ed incondizionata, al primo dei nuovi profili scelti (e, in caso di inidoneità, agli altri).

e) Corso di formazione ed accertamento dell'idoneità professionale al nuovo profilo

Accertata l'idoneità fisica l'Ente avrà cura di predisporre un corso mirato al conseguimento della nuova professionalità, da tenersi, ove possibile, presso lo stesso Ente.

Qualora l'Ente di servizio non possa provvedere direttamente all'organizzazione del corso di riqualificazione, il suddetto corso sarà tenuto presso l'Ente designato dall'Alto Comando periferico competente per territorio.

I corsi avranno le seguenti durate:

- per i profili appartenenti all'area A e all'area B: 1 modulo settimanale
- per i profili appartenenti all'area C: 2 moduli settimanali

Si evidenzia che per tutta la durata del corso è interrotta la malattia.

Al termine del corso il dipendente sosterrà un esame finale al fine di dimostrare il conseguimento dei requisiti necessari all'espletamento della nuova attività lavorativa.

Tale esame consisterà in una prova teorico-pratica, qualora la riconversione sia indirizzata verso profili dell'area C, ovvero del settore Amministrativo, o in una prova d'arte (esperimento pratico), in tutti gli altri casi.

La valutazione professionale sarà espressa da una apposita Commissione presieduta da un ufficiale o funzionario civile, e composta da due membri tecnici di posizione economica superiore a quella del dipendente esaminato, appartenenti allo stesso settore professionale ed in possesso di specifiche conoscenze relative ai compiti che dovranno essere affidati al dipendente.

Qualora per l'esercizio della professionalità scelta sia necessaria un'abilitazione professionale (es.: infermiere professionale) occorre che il dipendente ne sia già in possesso al momento della richiesta di cambio di profilo, a meno che l'onere per il conseguimento dei titoli abilitativi sia a carico dell'Amministrazione secondo la normativa vigente (es.: patenti militari).

L'intera procedura dovrà comunque concludersi entro il periodo massimo previsto per la conservazione del posto nel caso di assenza per malattia (art. 21 comma 2 C.C.N.L. 1994-1997).

f) Formalizzazione del cambio di profilo

L'Ente inoltrerà infine a questa Direzione Generale la proposta di mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica con la documentazione di seguito specificata:

- 1) copia integrale del verbale di visita medica collegiale contenente il giudizio di permanente inidoneità al profilo di appartenenza;
- 2) copia della comunicazione dell'Ente all'interessato circa la facoltà di questi di avvalersi dell'art. 22 ter del Contratto Integrativo al C.C.N.L. 1994 -1997;
- 3) copia della domanda con la quale l'interessato effettua la scelta del nuovo profilo professionale;
- 4) verbale di idoneità fisica e verbale di idoneità professionale alle nuove mansioni;
- 5) lettera di informazione alle OO.SS..

La scrivente, verificata la regolarità della documentazione pervenuta, emanerà il provvedimento di mutamento di mansioni.

Si sottolinea che il dipendente dovrà essere richiamato in servizio ed adibito alle nuove mansioni non appena siano state accertate l'idoneità fisica e quella professionale alle mansioni del nuovo profilo.

2) MUTAMENTO DI MANSIONI PER ESIGENZE DI SERVIZIO (RICONVERSIONE PROFESSIONALE)

(Capo 5° - titolo IV – del C.C.N.I. Comparto Difesa 1998-2001 con le integrazioni apportate dall'accordo in data 30.7.2002)

Per riconversione professionale si intende ogni cambio di profilo nell'ambito della stessa posizione economica (ex qualifica funzionale) per evidenziate esigenze di servizio, quando cioè il ricorso all'impiego di personale in mansioni diverse da quelle del profilo di appartenenza sia inevitabile per

il corretto e razionale utilizzo delle risorse umane e consenta la eliminazione o la riduzione delle posizioni di esubero rispetto alle dotazioni organiche locali.

Procedura

a) Proposta dell'Ente

Accertata l'esigenza di adibire un dipendente a mansioni diverse da quelle del profilo di appartenenza, il responsabile dell'Ente inoltrerà formale proposta alla D.G. per il Personale Civile.

Tale proposta evidenzierà:

- 1) nominativo e profilo professionale del dipendente;
- 2) dotazione organica dell'Ente da cui si evincano sia la posizione di esubero del profilo di appartenenza dell'interessato sia quella di carenza nel profilo in cui lo stesso può essere utilmente inquadrato o, comunque, in caso di proposta di riconversione verso un profilo in posizione eccedentaria rispetto all'organico locale, una relazione sulle esigenze funzionali di carattere contingente connesse a cause obiettive e di assoluto rilievo che giustifichino la proposta; tale esigenza dovrà essere convalidata dai competenti organi programmatori.

In quest'ultima ipotesi, ove si tratti di Enti periferici dell'area tecnico-amministrativa, le documentate motivazioni dei titolari di tali Enti saranno preventivamente filtrate ed avallate dagli organi centrali dai quali gli stessi dipendono, che provvederanno successivamente ad inviare a Segredifesa la pratica corredata di tutti gli elementi prescritti.

Alla proposta saranno allegati:

- la comunicazione alle OO.SS. locali dell'avvio della procedura di riconversione;
- l'assenso dell'interessato;

b) Accertamento dell'idoneità fisica

Dopo aver ottenuto da Persociv l'autorizzazione alla riconversione, l'Ente accerterà l'idoneità fisica del dipendente al profilo professionale verso il quale si richiede il passaggio, sottoponendo lo stesso a visita medico collegiale.

La Commissione medica che provvede a giudicare l'idoneità fisica è composta da due medici ed un membro tecnico che abbia specifica conoscenza delle caratteristiche professionali dell'impiego che il dipendente dovrà espletare.

c) Corso di formazione ed accertamento dell'idoneità professionale al nuovo profilo

Accertata l'idoneità fisica l'Ente avrà cura di predisporre un corso mirato al conseguimento della nuova professionalità, da tenersi, ove possibile, presso lo stesso Ente.

Qualora l'Ente di servizio non possa provvedere direttamente all'organizzazione del corso di riqualificazione, il suddetto corso sarà tenuto presso l'Ente designato dall'Alto Comando periferico competente per territorio.

I corsi avranno le seguenti durate:

- per i profili appartenenti all'area A e all'area B: 1 modulo settimanale
- per i profili appartenenti all'area C: 2 moduli settimanali

Al termine del corso il dipendente sosterrà un esame finale al fine di dimostrare il conseguimento dei requisiti necessari all'espletamento della nuova attività lavorativa.

Tale esame consisterà in una prova teorico-pratica, qualora la riconversione sia indirizzata verso profili dell'area C, ovvero del settore Amministrativo, o in una prova d'arte (esperimento pratico), in tutti gli altri casi.

La valutazione professionale sarà espressa da una apposita Commissione presieduta da un ufficiale o funzionario civile, e composta da due membri tecnici di posizione economica superiore a quella del dipendente esaminato, appartenenti allo stesso settore professionale ed in possesso di specifiche conoscenze relative ai compiti che dovranno essere affidati al dipendente.

In caso di valutazione positiva, il dipendente potrà essere immediatamente impiegato nelle nuove mansioni.

d) Formalizzazione del cambio di profilo

Il passaggio al nuovo profilo professionale avverrà il giorno successivo al superamento dell'esame finale con l'adozione da parte della D.G. per il Personale Civile del provvedimento di inquadramento nel nuovo profilo. A tale fine l'Ente di servizio del dipendente trasmetterà alla D.G. il risultato della valutazione professionale unitamente al processo verbale per l'accertamento della idoneità fisica al nuovo profilo.

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dirig. Gen. Dott. Carlo LUCIDI)**